

Oggetto: Integrazione tariffario aziendale vigente e applicazione regime I.V.A.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr. Sergio Salis
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli

Su proposta del responsabile U.O.C. Area Amministrativa Presidi

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 661 del 5/06/2008 e le successive modificazioni ed integrazioni, con le quali questa Azienda ha aggiornato il proprio tariffario aziendale per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, da erogare con intero costo a carico dei pazienti fruitori;

ATTESO che il D.P.C.M. 28/11/2003, all'art. 1, 2° c. sostituisce la lettera e) dell'allegato 2 del D.P.C.M. 29/11/2001, e dispone che sono **PRESTAZIONI TOTALMENTE ESCLUSE DAI LEA** le certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge con esclusione delle:

- Certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico;
- Certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche;
- Certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori;
- Certificazioni di idoneità al servizio civile;

CONSIDERATO che il rilascio di ogni certificazione medica non rispondente a fini di tutela della salute collettiva è subordinato al pagamento di una tariffa che sarà determinata diversamente in ragione dell'impegno richiesto al medico;



- RITENUTO che, nel caso in cui il paziente richieda al medico della struttura che lo ha in carico una mera attestazione di una situazione di fatto (es. il paziente esegue la dialisi trisettimanale, il paziente svolge controlli periodici per il monitoraggio della patologia di cui è affetto ecc.), dovrà essere rilasciata una semplice dichiarazione, a fronte di una situazione conosciuta, che non richiede l'esame di alcuna certificazione, per la quale dovrà essere corrisposta la tariffa di € 10.00;
- ATTESO invece, che, se il paziente chiede al medico una vera e propria relazione, la cui redazione comporta l'esame e il confronto di più referti, al fine di formulare un giudizio complessivo sulla situazione clinica del paziente, contenente anche le indicazioni delle attività vietate o di cui sia ridotto lo svolgimento, consigli sullo stile di vita ecc. (es. relazione del geriatra per pazienti anziani affetti da più patologie, relazione dello psichiatra ecc.) l'ingente impegno richiesto al medico comporterà l'applicazione della tariffa di € 120.00;
- DATO ATTO che la relazione, certificazione o perizia medico-legale, richiesta al medico in regime libero-professionale intramurario, sarà assoggettata alla tariffa praticata dal medico e accettata dall'Azienda, secondo le disposizioni normative vigenti in materia;
- RISCONTRATO che, nei casi sopraesposti, trattandosi di prestazioni escluse dai L.E.A. il costo non consiste in compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), ma di tariffa della prestazione erogata, per cui l'importo indicato deve essere sempre corrisposto, senza che rilevi alcun tipo di esenzione in possesso del paziente e che, l'eventuale richiesta medica, diretta al rilascio delle suddette attestazioni e certificazioni, dovrà essere redatta su **ricettario "bianco"** e, comunque, quando risulti evidente la finalità del rilascio di una attestazione o certificazione non diretta ai fini di tutela della salute, la tariffa dovrà essere corrisposta, anche nell'ipotesi in cui l'utente si presenti con la ricetta redatta erroneamente dal medico sul ricettario del Servizio sanitario;
- RITENUTO che, qualora la documentazione in possesso del paziente, a giudizio del medico certificatore, non sia sufficiente a redigere la certificazione richiesta, gli ulteriori accertamenti o prestazioni diagnostiche, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.C.M. 28/11/2003, saranno soggetti al costo previsto dal tariffario aziendale, senza che rilevi alcun tipo di esenzione dal pagamento del ticket, non trattandosi di compartecipazione alla spesa sanitaria. Anche in questo caso, la prescrizione dovrà essere redatta su **ricettario "bianco"** e comporterà, comunque, il pagamento della tariffa quando risulta evidente la finalità del rilascio di una attestazione o certificazione non diretta ai fini di tutela della salute, anche

nell'ipotesi in cui l'utente si presenti con la ricetta redatta erroneamente dal medico sul ricettario del Servizio sanitario;

CONFERMATO quanto contenuto nella nota prot. N. 4023 del 30/01/2013, a firma del responsabile U.O.C. Area Amministrativa Presidi:

- o € 20.66, quale tariffa della visita medico-specialistica, nel cui contesto venga effettuata la compilazione della scheda di valutazione diabetologica per l'idoneità alla guida dei veicoli;
- o € 24.40, quale tariffa per il controllo del pacemaker, finalizzato al conseguimento dell'idoneità alla guida di veicoli per i pazienti cardiopatici;

RILEVATO che, per quanto attiene al ricorso avverso il giudizio del medico competente, previsto dall'art. 41, 9° c., del decreto Legislativo n. 81/2008, non deve essere corrisposta nessuna tariffa, in quanto trattasi di materia inerente alla salute dei lavoratori e alla sicurezza negli ambienti di lavoro;

CONSIDERATO che in materia di attestazioni e certificazioni trova applicazione la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 28/01/2005, con la quale sono state emanate direttive uniformi circa le sentenze della Corte di giustizia Europea, per l'interpretazione dell'art. 13, parte A n. 1 lett. C) della sesta direttiva del Consiglio 17/05/1977, 77/388/CEE relativamente all'esenzione I.V.A.;

ATTESO che le prestazioni che non sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile alla guarigione di malattie e problemi di salute **sono soggette all'applicazione dell' I.V.A.** nella misura del 22%, attualmente vigente;

CHE le prestazioni effettuate a fini profilattici beneficiano dell'esenzione;

CHE sono esenti dall' I.V.A le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, in quanto ha come finalità la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza nell'ambiente di lavoro e, per lo stesso motivo, sono escluse dall'applicazione dell'I.V.A. le prestazioni rese dall'organismo di vigilanza territorialmente competente per i ricorsi avverso i giudizi espressi dal medico competente;

RITENUTO che quanto stabilito dalla suddetta circolare dell'Agenzia delle Entrate deve trovare applicazione anche per le certificazioni previste nella deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 43/9 del 20/12/2002, in

M

quanto quest' ultima è stata adottata nel periodo antecedente alla circolare dell' Agenzia delle Entrate;

CHE

avendo come scopo principale la tutela preventiva della salute di soggetti che si trovano in particolari condizioni fisiche e che, perciò, potrebbero vedere compromessa la propria salute, o incidere sull' incolumità della collettività **sono esentate dall' I.V.A.** le seguenti certificazioni di idoneità sanitaria per:

- rilascio di porto d' armi,
- guida di veicoli, di imbarcazioni e navi da diporto,
- attività di volo da diporto o sportivo,
- conduzione di caldaie o generatori di vapore,
- impiego di gas tossici,
- esenzione dall' uso delle cinture di sicurezza,.

alle quali si applica **la tariffa di € 26.00.**

CHE

invece, sono **assoggettate all' I.V.A.** le seguenti certificazioni, in quanto dirette ad ottenere benefici amministrativi o economici, senza alcuno scopo di tutela della salute:

- concessione contrassegni di libera circolazione per invalidi,
- certificazione di idoneità sportiva agonistica,
- idoneità fisica al servizio per i dipendenti pubblici,
- cessione del quinto dello stipendio per i dipendenti pubblici.

In tali casi la tariffa sarà costituita da € 26 + 22% I.V.A. per un **totale di € 31.72.**

VISTO

che per gli accertamenti medico collegiali richiesti da amministrazioni pubbliche (idoneità fisica al servizio, idoneità allo svolgimento di mansioni lavorative) trovano applicazione le tariffe stabilite con deliberazione n. 3061 del 20/05/1997 che, convertite in euro sono le seguenti:

- visita medico legale (con relazione): € 67,00 per componente
- visita collegiale in contraddittorio: € 77,00 per componente
- visita e giudizio sulla riammissione al lavoro dopo eventuale riqualificazione con cambio mansioni: € 28,00 per componente
- visita psico-attitudinale ad un lavoro determinato (con relazione): € 39,00 per componente

CHE

a tali tariffe si applica l' I.V.A. al 22%.



RITENUTO di integrare il tariffario aziendale con le prestazioni sopraindicate e alle tariffe stabilite, con l'applicazione o meno dell'I.V.A., secondo quanto sopraesposto;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in premessa, di approvare l'integrazione del tariffario aziendale vigente con le prestazioni indicate in premessa, alle tariffe che dovranno essere corrisposte interamente da parte del paziente fruitore, e con l'applicazione dell'I.V.A., nei casi in cui è dovuta, secondo quanto indicato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare all'Ufficio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche il compito di provvedere alla necessaria codifica delle prestazioni di cui sopra ed al relativo inserimento nel programma informatico di gestione ticket SGP-SiSAR.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio Simone

U.O.C. Area Amministrativa Presidi
dott.ssa Angela Pingiori